

TI_GERICHTE 11.2020.23 vom 6. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.23

FR: TI_GERICHTE 11.2020.23 du 6 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2020.23 del 6 maggio 2020

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: decreto “superprovvisoriale” non impugnabile

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

E. 2

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è analoga qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rin-vii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte.

E. 3

Nella fattispecie AO 1 ha introdotto il 28 febbraio 2020 un'istanza a tutela dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC). Su tale istanza la convenuta non ha ancora avuto modo di esprimersi, poiché ciò sarebbe dovuto avvenire al dibattimento del 2 aprile 2020, rinviato sine die . Il 12 marzo 2020 AP 1 ha presentato da parte sua un'istanza cautelare per ottenere l'emanazione di misure provvisoriale. Su tale istanza AO 1 non ha ancora avuto modo di esprimersi, poiché ciò sarebbe dovuto avvenire contestualmente all'udienza del 2 aprile 2020, rinviata appunto sine die . Infine il 1° aprile 2020 AP 1 ha postulato l'adozione immediata di provvedimenti superprovvisoriale sul contributo alimentare per lei e il figlio. E il Pretore ha statuito con il decreto cautelare del 6 aprile 2020, ora impugnato in appello.

E. 4

Nelle circostanze descritte il decreto cautelare in questione è stato manifestamente emesso senza contraddittorio. Né l'istanza di AO 1 , del 12 marzo 2020, né quella di AP 1, del 1° aprile successivo, sono infatti state discusse oralmente o per scritto. Che in calce al decreto impugnato figurì l'appello come rimedio giuridico esperibile contro il decreto in questione poco giova, tale indicazione non potendo creare una via di ricorso inesistente. Certo,

secondo il Pretore “l'istanza [cautelare] della convenuta può essere considerata quale risposta di causa” (decreto impugnato, pag. 3 in basso), ma ciò non è possibile. Un'istanza cautelare è e rimane un'istanza cautelare. Non può essere trasformata in una risposta di merito, quanto meno senza l'assenso di chi l'ha introdotta. Ne segue che l'assegnazione a AO 1 di un termine “per presentare un'eventuale replica” non ha senso. Poiché delle due l'una: o in concreto il Pretore intende procedere nel merito e, non potendo indire un'udienza, impartisce alla convenuta un termine entro cui rispondere compiutamente per scritto, oppure egli intende limitarsi a un giudizio cautelare e a tal fine, non potendo indire un'udienza, impartisce a AO 1 un termine per rispondere (e non per replicare) in forma scritta all'istanza della moglie.

E. 5

Ne segue che, emanato senza contraddittorio, il decreto in esame non è suscettibile di alcun rimedio giuridico. Si aggiunga che in nessun caso tale decreto può essere qualificato di “intermedio”, come crede il Pretore. “Intermedi” (o “nelle more istruttorie”) sono decreti adottati dal giudice prima della discussione finale cautelare, a condizione che le parti abbiano avuto occasione di esprimersi almeno una volta oralmente o per scritto (DTF 139 III 89 a metà). In concreto nessuna delle due parti ha avuto occasione di determinarsi, finora, sulle argomentazioni dell'altra. Non può farsi questione pertanto di decreto cautelare “intermedio”. Senza dimenticare che un decreto cautelare “intermedio”, proprio perché è impugnabile (diversamente da quanto prevedeva la vecchia procedura ticinese: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907), dev'essere provvisto di una motivazione almeno sommaria, come i decreti cautelari finali. In materia di contributi alimentari il primo giudice non può limitarsi pertanto, come nel caso in esame, ad accogliere le offerte di una parte ignorando le pretese dell'altra.

E. 6

Se ne conclude che, diretto contro un decreto superprovvisorio (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC) non impugnabile, l'appello di AP 1 va dichiarato irricevibile. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

E. 7

Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, in un ricorso in materia civile il ricorrente può censurare soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello

Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.